



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE RICHIESTE DI FINANZIAMENTI, PARTECIPAZIONI E SUSSIDI

Il **Municipio di Gravesano**, richiamati:

- la risoluzione municipale nr. 40 del 25 gennaio 2021;
- gli articoli 192 LOC e 44 RALOC;
- l'articolo 147 del ROC,

allo scopo di disciplinare la concessione di finanziamenti, partecipazioni e sussidi comunali, emana la seguente Ordinanza:

1. Il sussidio per l'abbonamento arcobaleno è concesso all'autorità parentale dei giovani agli studi – oltre le scuole obbligatorie o in apprendistato – domiciliati nel Comune, fino al compimento **del 25. anno di età**, alle seguenti condizioni (sulla base dell'ultima notifica di tassazione in possesso dell'Autorità comunale):

reddito imponibile da CHF 0.00 a	CHF 50'000 sussidio 50%
reddito imponibile da CHF 50'001 a	CHF 60'000 sussidio 40%
reddito imponibile da CHF 60'001 a	CHF 70'000 sussidio 30%
reddito imponibile da CHF 70'001 a	CHF 80'000 sussidio 20%
reddito imponibile da CHF 80'001 a	CHF 90'000 sussidio 10%

oltre il limite di reddito di CHF 90'000 non viene erogato nessun sussidio.
 - 1.1 È inoltre concesso un sussidio di CHF 100/annui a tutte le persone adulte domiciliate nel Comune – escluse dal punto 1. della presente ordinanza – indipendentemente dal limite di reddito.
 - 1.2 I sussidi arcobaleno sono calcolati e concessi sugli abbonamenti di seconda classe.
2. Partecipazioni, finanziamenti e sussidi per partecipazioni a corsi di lingue e sport, musicali o altre attività ricreative/culturali sono concessi all'autorità parentale dei giovani agli studi domiciliati nel Comune, fino al compimento del 20. anno di età, in misura del 50% dei costi sostenuti – fino ad un massimo di CHF 500/annui – ritenuto un reddito imponibile massimo di CHF 35'000. – (sulla base dell'ultima notifica di tassazione in possesso dell'Autorità comunale).
3. Non sono concessi sussidi, partecipazioni e finanziamenti di cui ai punti 1. e 2. della presente ordinanza, per i richiedenti la cui ultima tassazione in possesso dell'Autorità comunale presenta un totale della sostanza netta il cui importo supera CHF 500'000.
4. Le richieste – allegando la relativa documentazione – sono da presentare per iscritto al Municipio entro 3 mesi dall'avvenuto pagamento della fattura oggetto della domanda (termine perentorio).
5. Eventuale reclamo contro la decisione, dovrà essere indirizzata al Municipio, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
6. La decisione su reclamo è inappellabile.
7. Entrata in vigore: **1. marzo 2021**
8. Con l'entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata l'ordinanza municipale concernente richieste di finanziamenti, partecipazioni e sussidi del 1. ottobre 2017.
9. Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni durante il periodo di pubblicazione.

Risoluzione municipale nr. 40 del 25 gennaio 2021

Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 27 gennaio 2021 al 25 febbraio 2021 compresi

Gravesano, 26 gennaio 2021